

Maestro di laicità

Bruno pone le basi della laicità, affermando la cultura dell'emancipazione individuale e sociale contro il familismo, la prepotenza, il col-laborazionismo dei servi del potere (i *pedanti*, come il nostro filosofo li chiama), che al mercato del potere fanno a gara per inserirsi nelle reti di corruzione e corruzione: cause prime della disgregazione sociale.

Bruno vuole che gli uomini si diano leggi per costruire l'appartenenza nella cittadinanza, dove l'individualità di ciascuno è salvata dall'ingegneria dell'altro.

Insomma bisogna avere la certezza del diritto e costruire le condizioni del diritto al fine di ricomporre quell'unitarietà umana civile e sociale, da realizzarsi nella costruzione delle repubbliche – scrive Bruno – fondate sulla partecipazione e il lavoro di tutti contro le rendite parassitarie e lo sfruttamento, liberandosi da quanti «dissipano, squartano e divorano». Sono i passi attualissimi dello *Spaccio della bestia trionfante*, dove Bruno chiama alla passione politica per far sì che ai governati «non gli sia oltre lecito d'occupare con rapina e violenta usurpazione quello che ha commune utilitate».

Contro corruzione e corrottele

Bruno chiama a liberarci dalle *lobby* di potere, dove l'orgia del potere porta a far sì che «quel che era già liberale, diviene avar, da quel c'era mite, è fatto insolente, da umile lo vedi superbo, da donator del suo è rubator ed usurpator de l'altrui, da buono è ipocrita, da sincero maligno [...]. Pronto ad ogni sorta d'ignoranza e ribalderia [...] che no può essere peggiore». Il tessuto dell'appartenenza nella cittadinanza è bene comune – come aveva scritto anche nella *Lampas triginta statuarum* – chiamando alla responsabilità di «investire tutte le facoltà e tutte le forze che abbiamo ottenuto dalla natura per operare bene e mettere a frutto il numero dei talenti di ciascuno».

E proprio sulla questione dei diritti sociali e dei beni comuni, passa ancora oggi la riaffermazione della dignità di ciascuno, anche contro l'arroganza di un liberismo selvaggio che assicura la ricchezza a pochi, e a tutti gli altri la certezza di una vita sempre più precaria.

Ecco allora la necessità di affermare con forza il principio dell'uguaglianza delle opportunità: «non è possibile – afferma il nostro filosofo – che tutti abbiano una sorte; ma è possibile ch'a tutti sia ugualmente offerta». E se questo non avviene, – continua Bruno nello *Spaccio della bestia trionfante* – dipende «dalla inegualità, iniquità ed ingiustizia di voi altri, che non fate tutti equali e che avete gli occhi delle comparazioni, distinzioni, imparitadi ed ordini, con gli quali apprendete e fate differenze. Da voi, da voi, dico, proviene ogni inegualità, ogni iniquitate».

Nel nome di Giordano Bruno

Gli uomini possono produrre le ingiustizie. Gli uomini possono, quindi devono rimuoverle. Allora, dobbiamo sentire allora il peso della responsabilità per quello che possiamo fare, e quindi dobbiamo fare, pretendendo leggi non discriminatorie e contrastando la discriminazione nei luoghi della nostra quotidianità.

E poiché quest'anno, oltre che il 70° compleanno della nostra Costituzione, è anche quello della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, di cui la forza motrice fu Eleanor Roosevelt, ci siano di monito le sue parole: «I diritti umani universali nascono in posti piccoli, vicino casa [...]. Sono questi i posti in cui ogni uomo, donna o bambino cerca la parità senza discriminazioni nella giustizia, nelle opportunità e nella dignità. Se questi diritti non hanno significato là, significano poco ovunque e se non sono applicati vicino casa non lo saranno nemmeno nel resto del mondo».

Ed è quello che ci ricorda Giordano Bruno quando scriveva ad esempio negli *Eroici furori*: «niente è giusto che non sia possibile [...] la vita vera sta nelle nostre mani».

Applicare il principio d'uguaglianza

La storia dell'Italia repubblicana coincide con lo spirito di questa straordinaria Costituzione? È questa la questione che oggi non è più rimandabile perché la democrazia sia reale. Questo saggio (ampliamento dell'intervento del 17 febbraio a Campo de' Fiori) ci offre un'analisi storico-politica delle logiche strumentali che tra guerra fredda, rigurgiti fascisti e omaggi al neoliberalismo... hanno cercato di "ibernare" in questi sett'anni la spinta più progressista della nostra Costituzione repubblicana.

di Gianni Ferrara

Sett'anni non sono pochi! Ma non è solo la durata – un dato spur importante storicamente - che può sollecitare interesse a indagare sui caratteri della Costituzione dello stato ove era nato il fascismo. Ce ne sono altri. Intanto quello di essere l'unica delle aggregazioni umane a forma stato, che per due volte, dopo la promulgazione, sia stata riconfermata, tale e quale, dal popolo sovrano e tutte e due le volte col voto della stragrande maggioranza del corpo elettorale.

La continuità della storia della Costituzione con la storia della Repubblica potrebbe porsi allora come storia della coincidenza perfetta dell'una e dell'altra. Eliminarebbe in radice la possibilità di un problema storico del rapporto tra queste due vicende.

Ma la coincidenza dei settanta anni di storia repubblicana con i settant'anni di storia costituzionale dimostra davvero l'identificazione della storia della Repubblica nella storia della Costituzione della Repubblica? La Costituzione della Repubblica si sarebbe quindi trasfusa nel vissuto della Repubblica, tutta intera e senza residui, resezioni, erosioni, elusioni, manipolazioni, compressioni? La risposta è sicura ed è: no.

Dopoguerra e monopolio Usa Urss

È decisivo richiamare la ricostruzione del clima storico nel quale l'Italia affrontò la questione della sua Costituzione. Era quello della liberazione dal fascismo e dall'occupazione tedesca dei due terzi del territorio nazionale, della lenta riconquista della sovranità nazionale a seguito del Trattato di pace con le potenze alleate e, va aggiunto, vincitrici (17 febbraio 1947). Trattato che riconosceva il contributo della Resistenza, del movimento di liberazione e dell'esercito, dal 1943 al 1945, alla vittoria sulla Germania di Hitler e sul fascismo repubblicano di Salò, ma non ometteva di elencare le responsabilità gravi dell'Italia come alleata del cosiddetto *Terzo Reich* negli anni precedenti l'armistizio del settembre 1943. Non è che il Trattato disconoscesse o riducesse la sovranità dello stato italiano. È che, invece, la sovranità degli stati aveva perduto la sua



Gianni Ferrara

assolutezza a seguito della instaurazione della «sur-determinazione internazionale degli ordinamenti statali». (Cfr: Gianni Ferrara, *La Sovranità statale tra esercizio congiunto e delega permanente*, in S. Labriola (a cura di) *Ripensare lo stato*, Giuffrè 2002, 276; Francesco. Bilancia, *Lo stato democratico rappresentativo nel sistema globale*, in *Ripensare, cit.*, 603 e ss.).

Si era instaurata quella che andrebbe denominata «Costituzione di Yalta» (febbraio 1945) se, a tale grado di riassunzione, per costituzione si intende il regime politico dei grandi spazi continentali, disegnati dalle potenze mondiali come gli USA e il Regno Unito da una parte e l'URSS dall'altra. Disegnati e fondati sul principio *cuius regio eius regimen*: l'Occidente capitalista, con la liberaldemocrazia, l'Oriente (sedicente) socialista delle democrazie popolari.

Si era instaurata la sovranità limitata per obbedienza al principio politico della parte del mondo cui si apparteneva ma in una realtà e in una prospettiva che non era conflittuale tra le due parti, nell'ispirazione originaria della «Costituzione di Yalta» e, ancora, negli ultimi due mesi della presidenza Roosevelt (Cfr. sulla visione di Roosevelt del nuovo ordine mondiale, con la vittoria dell'alleanza internazionale antifascista F. Barbagallo, *Storia Contemporanea dal 1815 ad oggi*, 3a. Carocci, 2016, 232). Ma la limitazione divenne tale, e duramente, dall'inizio della presidenza Truman già con la bomba di Hiroshima e quella di Nagasaki con cui si concludeva la guerra col Giappone ma si preannunciava, anzi si dichiarava, quella "fredda" e, con essa, la rottura dell'unità degli stati antifascisti, unità durata solo 6 anni.

Le date indicano e rivelano quella che si può aggettivare come doppiezza della storia costituzionale italiana. A comporla è la sequenza nazionale e quella sovranazionale di atti e fatti della massima rilevanza istituzionale e politica.

La "guerra fredda" e la dottrina Truman

Il 2 agosto 1943 col decreto-legge n. 704 dal titolo «Soppressione del partito nazionale fascista» inizia in Italia una nuova fase della storia nazionale. È quella che, nella dimensione istituzionale interna, comprende gli atti normativi corrispondenti alla transizione dal regime monarchico-fascista a quello repubblicano e democratico fino al referendum e all'elezione dell'Assemblea costituente del 2 giugno 1946. Prosegue fino al 1 gennaio 1948 con l'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica. Nel-

la dimensione sovranazionale invece, dopo l'Accordo di Yalta, il più importante di quelli stipulati nelle varie Conferenze delle potenze vincitrici, si succedono: il discorso di Churchill a Fulton del marzo 1946, sulla "cortina di ferro" con cui l'URSS avrebbe circondato gli stati dell'Oriente europeo; il "lungo telegramma" del 22 febbraio 1947, col quale l'ambasciatore degli Stati Uniti a Mosca, Kennan, sostiene la necessità di una strategia del *containment* dell'asserita invadenza sovietica nell'intera Europa; l'assunzione il 2 marzo 1947 della tesi di Kennan nella "dottrina Truman"; l'annuncio, il 4 giugno 1947, del Piano Marshall e la messa in disponibilità – per altro indispensabile - di 14 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'apparato economico industriale distrutto dalla guerra ma a condizione che i Paesi europei adottassero, stabilizzassero, incrementassero il regime economico dell'economia capitalistica; infine, l'istituzione, il 4 aprile 1948, dell'Organizzazione economica per la cooperazione europea (OECE).

Il caso italiano

Si è così realizzata l'edificazione sovranazionale di una organizzazione istituzionale mirante alla concreta realizzazione del principio dell'economia capitalistica negli stati dell'Occidente pare indubbio. È anche dimostrabile una corrispondente istituzionalizzazione in Oriente del principio dell'economia di piano. Divergono certamente i modi di affermazione dei dettami delle due dottrine economiche, il grado di autonomia e di esecutorietà dei due principi, la trasformazione delle rispettive ideologie in norme giuridiche, in ordinamenti costituzionali degli stati appartenenti ai due emisferi. Quel che interessa noi è, ovviamente, il "caso italiano".

Il caso cioè di un ordinamento costituzionale di uno stato dell'Occidente disegnato in modo da non corrispondere integralmente e rigorosamente al modello di stato capitalistico. Anzi. Che un "osservatore di pietra", non amico, diffidente ed ostile, seguisse i lavori dell'Assemblea costituente, è sicuro. Che nel lungo telegramma di Kennan più di qualche rigo fosse stato scritto pensando all'Italia, è più che plausibile. È anche certo che il *containment* dovesse essere riferito anche alla tendenza a dettare norme costituzionali sulla funzione sociale della proprietà o sull'indirizzo e coordinamento dell'iniziativa economica privata a fini sociali, o al diritto ad un salario che garantisse una condizione sociale dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia. O, addirittura, a quel che era stato scritto nel secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione. Ma l'osservatore di pietra sapeva che gli si poteva obiettare che era stato il *New Deal* di Roosevelt a intaccare la sacralità del diritto di impresa, a fare intervenire lo stato nell'economia, a incrementare l'entità dei salari anche con mezzi "non convenzionali". Sapeva che l'economia keynesiana era esportabile e che i diritti sociali erano stati conquistati, con la vittoria nella guerra rivoluzionaria degli stati alleati, dai popoli degli stati alleati. Sapeva pure che lottare contro i diritti sociali da riconoscere nelle Costituzioni del dopoguerra avrebbe certamente favorito, invece che trattenuto, l'influenza dell'URSS e del suo sistema sociale, avrebbe addirittura incrementato il fascino del socialismo. C'era infine un *atout* a favore di questi diritti ma che fu usato contro di essi.

Il tradimento della democrazia sostanziale

Era tutto da costruire l'ordinamento statale che avrebbe limitato il diritto di proprietà privata, condizionandolo e rendendolo funzionale a fini sociali, che avrebbe dettato la normativa necessaria per programmare, coordinare e indirizzare l'esercizio del diritto di iniziativa privata a fini sociali, che avrebbe normativamente regolato l'adempimento del compito di rimozione degli ostacoli

li che di fatto impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione dei lavoratori all'organizzazione economica, politica e sociale del Paese.

La Costituzione era e non poteva che essere programmatica. La "Rivoluzione mancata" non poteva che diventare "una rivoluzione promessa", per usare la constatazione di Calamandrei. I numeri contano e sono incontestabili, specie se riportano date. Vanno compresi. Il telegramma di Kennan è del 22 febbraio 1947, la dottrina Truman è enunciata il 2 marzo successivo. In Italia, 22 giorni dopo, il 24 marzo 1947, l'Assemblea costituente approva l'articolo 3, primo e anche secondo comma, il comma che impone alla Repubblica il compito di realizzare l'eguaglianza sostanziale, il comma che riecheggia, quasi testualmente, la conclusione del II capitolo del Manifesto del Partito Comunista di Marx e di Engels. E, alla fine di marzo, De Gasperi avvia la crisi del suo terzo ministero per poter procedere all'esclusione dal Governo dei socialisti e dei comunisti.

A chi fa paura il socialismo

Post hoc, propter hoc? Sì, forse, ma determinante non fu l'approvazione dell'art. 3, secondo comma, della Costituzione, che aveva ottenuto il voto favorevole di ampi settori dell'Assemblea e di esponenti autorevoli della Democrazia cristiana, quali Dossetti e La Pira ed anche Fanfani, fu invece l'adesione alla dottrina Truman, fu la dichiarazione, tacita ma assordante, della guerra fredda. Della guerra del capitalismo ai suoi nemici, quindi come principio ideologico oltre che come modo di produzione, di strutturazione della società, oltre che di cultura politica e di senso comune, come fondamento e valore, indefettibile l'uno e l'altro della libertà sia come diritti sia come fini della forma-stato.

La soluzione della crisi di governo, con la esclusione dal quarto Governo De Gasperi dei socialisti e dei comunisti, i due partiti che rappresentavano una cultura, un programma, masse di cittadini credenti e militanti nei due partiti, portatori degli obiettivi di quel comma e del fine di quella norma, venne a porsi anche come soluzione del problema politico ed istituzionale di una Costituzione approvata, entrata in vigore, provvista quindi, della maggiore, della più alta efficacia giuridica, ma ... inattuabile. Inattuabile per la sua contraddizione reale, eclatante e inesorabile col principio politico affermatosi col massimo del rigore, della sua integrità e della esclusività nell'emisfero occidentale, quello cui apparteneva la Repubblica, la cui fedeltà era stata riconfermata proprio da De Gasperi al Presidente degli Stati Uniti. L'esclusione dei socialisti e dei comunisti dal governo determinava l'esclusione delle forze politiche necessarie per l'attuazione legislativa della Costituzione e la neutralizzazione di quelle che, all'interno della Democrazia cristiana (La Pira, Lazzati e soprattutto Dossetti), si identificavano come confluenti con la sinistra nell'impegno a realizzare, con i diritti sociali, una democrazia più avanzata (sostanziale) di quella consentita dall'appartenenza dell'Italia all'Occidente. Un Occidente che, col Patto atlantico (1949), aggiungeva la componente militare al capitalismo come blocco storico internazionale.

Se prevale lo Stato-apparato

L'uso del termine "inattuale" nel riferirsi alla Costituzione italiana all'atto stesso in cui era entrata in vigore, il 1° gennaio 1948 e, ai sensi dell'ultima disposizione finale (la XVIII), è dovuto al dover essere essa «fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello stato», ma nell'essere, invece, osservata sì da tutti i cittadini, ma non dagli or-

gani dello stato, che erano proprio i destinatari dell'obbligo di attuarla. Si badi che l'Assemblea costituente aveva già provveduto a legiferare in ordine alla elezione dei due rami del Parlamento, alla organizzazione della Presidenza della Repubblica e, con legge costituzionale, ai giudizi di costituzionalità, cioè al minimo necessario e appena sufficiente per l'esistenza dello stato repubblicano, ma aveva lasciato al legislatore ordinario (Parlamento futuro) il compito di proseguire nella definizione della disciplina legislativa della materia costituzionale. C'era quindi ancora molta normativa da produrre per completare l'attuazione legislativa della Costituzione anche solo in ordine allo stato-apparato. Oltre che all'integrazione delle disposizioni sulla giustizia costituzionale, restava da costruire l'intero ordinamento regionale, da disciplinare i referendum, da istituire il CSM (Cfr. V. Angiolini, *Costituente e costituito nell'Italia repubblicana*, Cedam, Padova, 1995).

Esercizi di ibernazione

Molto, moltissimo e addirittura incalcolabile era quel che c'era poi da legiferare per l'attuazione della prima parte della Costituzione e per la garanzia dei diritti riconosciuti nella seconda parte. Si pensi infatti alla necessità di dispiegare la già citata norma contenuta all'articolo 3, secondo comma, cioè allo svolgimento vincolato del compito della Repubblica. Per la prima volta nella storia degli stati, il loro scopo, la loro ragion d'essere, il fine da perseguire e da realizzare non dovevano attendere la riflessione del filosofo, come Hobbes per la sicurezza interna di una aggregazione umana forma stato, di un Locke per la proprietà privata, di un Montesquieu, di un Rousseau, di un Hegel, di un Kelsen.

Per la Repubblica italiana il fine era stato scritto in una norma costituzionale, perciò del massimo valore, della più ampia e densa efficacia. Era più che un principio, o il riflesso di una dottrina, o il postulato di un'etica sociale, era tutto questo tradotto in compito giuridico che motivava l'esistenza stessa dello stato repubblicano. Implicava tutto quel che un compito di tale assoluta, inedita rilevanza può comportare nei vari campi dell'ordinamento giuridico, centrale e periferico dello stato, dal diritto privato a quello commerciale, dall'economia alla finanza, dalla tutela dei diritti e degli interessi alla produzione ed alla distribuzione di merci e servizi, alla istruzione, alla cultura. Si trattava cioè di porre mano ai codici, quello civile, quello penale, alla legislazione amministrativa, alle modifiche che ne derivavano per il diritto internazionale privato. Era enorme il processo giuridico, economico, culturale che quella norma prevedeva e imponeva. Enorme era perciò l'impegno che ne implicava l'avvio. Fu ibernata.

Lo fu per otto anni. Per quel che prescriveva per riformare tutta la società e chiedeva, soprattutto, alla sua classe dirigente, per lo spessore dell'egemonia che esigevo, per quel che comportava l'attuazione di quel che prescriveva, l'avvio dell'esecuzione del compito conferito alla Repubblica imponeva uno slancio.

Inerzia e ostruzionismo tra residuali fascisti

Le si oppose l'inerzia. Va ricordato di nuovo Calamandrei che a proposito dell'inerzia usò la formula "ostruzionismo di maggioranza". Non era quella esatta. L'ostruzionismo comporta azione impediante, altro che l'inerzia.

L'azione impediante fu quella della continuazione dell'esistente statutale in quanto statuito. Continuazione quindi della "continuità dello stato", da principio, ad andamento e legittimazione, di fatto, al massimo possibile dell'apparato statale e dall'azione amministrativa e giurisdizionale svolte nel regime precedente. L'apparato era stato depurato ma al minimo, la Costituzione non

permeava, sfiorava la dinamica statale. Nessuna riforma della pubblica amministrazione se non quella delle carriere burocratiche, nessuna attuazione delle norme costituzionali sull'ordine giudiziario fino alla legge del 1958 per l'istituzione del Consiglio superiore della Magistratura. Per quanto riguarda i diritti di libertà, piena e assoluta vigenza continuava ad infestare il Testo unico delle leggi fasciste sulla pubblica sicurezza emanato nel 1931 a dittatura consolidata.

Continuazione dell'esistente statuale quindi, cioè dell'opposto costituzionale deliberato con la Costituzione del 1948. Si consideri: se è vero quel che scrisse un maestro del diritto costituzionale, Crisafulli (V. Crisafulli, *La Costituzione e le sue disposizioni di principio, passim*, Milano, 1952), e cioè che ogni costituzione è la polemica istituzionalizzata nei confronti di quella precedente - e il termine polemica qui richiama l'origine semantica di *polemos* - si può allora constatare l'inefficacia dell'abrogazione esplicita, sostanziale, formale da parte della Costituzione della Repubblica del suo opposto monarchico-fascista, almeno per quanto attiene al catalogo dei diritti di libertà, dei diritti civili e politici (vigenza dei codici, *status* della Magistratura, garanzie costituzionali, autonomie territoriali), dei diritti sociali, dei vincoli alla proprietà privata, all'iniziativa economica.

E finalmente arrivò la Corte Costituzionale

Il disgelo della Costituzione si ebbe nel 1956, quando la composizione della Corte costituzionale fu finalmente adempiuta. E la prima sentenza della Corte sancì l'efficacia immediata della Costituzione il cui contenuto normativo avrebbe dovuto essere interpretato quindi *magis ut valeat*. Lo fu, certo. Ma come? Il *valeat* avrebbe incontrato e incontrò vari condizionamenti, ostacoli, vincoli. C'era innanzitutto quello della cultura giuridica, della concezione politica, e, non era certo ininfluente quello dell'origine di classe dei giudici, tutti educatisi peraltro alla scuola formalistica del diritto, per i gius-pubblicisti quella orlandiana. Si aggiungeva a questo vincolo quello dei motivi del ritardo con cui era stata costituita la Corte, i motivi che avevano spinto un ministro dell'interno a dire che la Costituzione era una trappola. C'era soprattutto un vincolo esterno. Era quello, come si diceva, costituito dal piano Marshall e dal Patto atlantico.

Subordinazione al capitalismo

L'anno esattamente successivo alla prima sentenza della Corte costituzionale, il 25 marzo 1957 fu firmato a Roma il Trattato istitutivo della Comunità economica europea, la CEE, il mercato comune. Con esso l'Italia assumeva come fondamento del suo ordinamento giuridico quello stesso di Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Olanda, quindi il mercato che non poteva essere altro che quello capitalistico. Che si configurava come pieno ed assoluto per l'assenza totale di previsioni o di istituzioni o di organi dotati di poteri di divieto, di sanzione, di controllo o di coordinamento delle iniziative economiche, di limiti o funzioni alla proprietà privata. Questo fondamento è stato ed è quello che da sessanta e più anni determina la condizione umana nel continente.

La determina questo fondamento, perché per sessant'anni mediante Atti, Trattati, fino a quello di Lisbona e quant'altro poteva occorrere ai vari livelli normativi, ha determinato la propagazione, la stabilizzazione e assolutizzazione dell'economia capitalista, nelle varie forme che assumeva. A iniziare, certo, da quella keynesiana. Quella, cioè, che dispiegandosi nell'immediato dopoguerra attraverso la politica dell'intervento statale nell'economia, incrinando quindi uno dei cardini del liberismo, aveva prodotto

i "trent'anni gloriosi" e sembrava aver come ... civilizzato il capitalismo. Ma non ha resistito, e non poteva, all'attacco del neo liberismo. Che attraverso il progressivo e incalzante processo di accumulazione dell'*acquis* comunitario ha avvolto gli ordinamenti europei, le loro costituzioni, prima tra esse, la nostra, sotto una cappa soffocante. Soffocante, proprio le conquiste di civiltà sociale conseguite dal costituzionalismo del secondo dopoguerra.

All'ibernazione si è infatti aggiunta la *sopraffazione*, il sopruso. È più che motivato domandarsi quindi quale effetto abbia prodotto, in via generale, prima l'ibernazione e poi la sopraffazione. È bene rifarsi ai classici. Kelsen ci dice che «una norma perde la sua validità quando essa non viene più osservata oppure quando non osservata, non viene più effettivamente applicata» (*Allgemeine Theorie der Normen, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, Wien, 1979*, tr. it. *Teoria generale delle norme*, Einaudi 1985).

Per l'effettiva uguaglianza

Era questo l'obiettivo delle forze politiche che hanno governato l'Italia dal 1948?

La risposta va articolata. Escluso, ovviamente, che potesse esserlo per i partiti della sinistra, lo fu certamente per settori consistenti della classe padronale, (imprenditoriale) assieme ad alcuni circoli politici della destra e ad ambienti filo-statunitensi. Non lo era - ed è giusto riconoscerlo - per una buona parte della D.C., partito di massa, la cui base popolare raccoglieva vasti settori della classe operaia e a cui faceva riferimento il secondo sindacato del Paese per numero di iscritti. La D.C., infatti, non ha mai ripudiato la Costituzione, anche se ne aveva ostacolato o almeno ritardato l'attuazione, consentendo ovviamente quella realizzata, ma dando una interpretazione affievolita del compito della Repubblica.

Il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, non solo per posizione topografica (che pure conta) ma per qualità della materia oggetto della normazione e per finalità di contenuto, si connette irrimovibilmente alla pari dignità sociale riconosciuta ad ogni cittadino della Repubblica. Pari dignità sociale che del pieno e libero sviluppo della persona umana è condizione, sostanza, fine, così come fine, sostanza, condizione della dignità sociale è il pieno e libero sviluppo della persona umana. La validità della norma contenuta nel primo comma dell'articolo 3, non avendo subito menomazione o differimento, per quanto attiene alla coincidenza del suo significato con quello del secondo comma, si estende, non può non estendersi al contenuto di tale comma.

Tentativi di manomissione costituzionale

Per due volte, in dieci anni, la Costituzione italiana è stata aggredita da due progetti di trasformazione, approvati ciascuno con la procedura, anche se forzata, prevista in Costituzione per le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, diversamente miranti a trasformarne la forma di governo. Per tutte e due le volte tali leggi, sottoposte con referendum all'approvazione del corpo elettorale, sono state respinte. Ci si può domandare: ai meri effetti della reiezione con referendum delle leggi approvate in Parlamento con la procedura delle leggi costituzionali, detta reiezione, sia perché reiterata, sia perché avente ad oggetto una normativa costituzionale della massima rilevanza come solo può essere quella della forma di governo, con l'aggiunta, per di più, della conformazione e della connessa riduzione della rappresentatività del Parlamento, detta reiezione - ci si può domandare - produce anche altri effetti, impliciti e di rilievo più alto?



Si che li produce. Li produce blindando la forma di governo. Divenuta immodificabile per una ragione che sembra del tutto evidente. Dopo due sconfitte politiche che il corpo elettorale ha inferto al revisionismo, trasformismo, rovesciamento della forma di governo, anche con effetti incisivi sulla forma di stato, è diventato politicamente suicida l'insistenza su obiettivi demolitori della Costituzione o di una sua parte. È certo che si tenterà con una legislazione ordinaria, come quella elettorale, di distorcere composizione e dinamiche. Ma ci si potrà opporre sia con referendum sia con impugnative giudiziarie, sollecitando, magari ad alta voce, maggior rigore alla Corte costituzionale nella sua funzione di garanzia di quanto ne abbia dimostrato nella sentenza sull'*italicum*.

Una Costituzione resistente

Quel che comunque dimostra questo excursus, certamente non esauriente, è che a svolgere la funzione di garante della Costituzione, inteso questo ruolo in senso alto e complessivo, e quindi ad operare per l'effettività della Costituzione, non è stato nessuno dei due organi che, per competenza giurisdizionale costituzionalmente attribuita o per deduzione dottrinale dalle norme costituzionali, erano definiti garanti della Costituzione. Non lo è stato l'organo Presidente della Repubblica per avere, uno dei suoi titolari promulgato una legge elettorale palesemente illegittima e per avere, un altro dei suoi titolari omesso di esercitare il potere di scioglimento di un Parlamento illegittimamente eletto. E intanto, la Corte costituzionale, con quella sull'*italicum*, sembra pentirsi della storica sentenza n.1 del 2014. A garantire la Costituzione si è levato invece il corpo elettorale, il sovrano al quale da settant'anni è stato strappato lo scettro da un qualche "vincolo esterno": dal piano Marshall al Patto Atlantico ai Trattati europei. Salvo revisioni poco incidenti e la modifica della parte relativa all'ordinamento regionale, a settanta anni dalla redazione, il testo della Costituzione italiana è rimasto inalterato. Ma la Costituzione italiana ha conservato la sua identità, il suo significato reale, la sua ragion d'essere per la storia che le fu prescritto di realizzare, di dispiegare? La risposta meraviglierà, ma è no.

Il patto costituzionale

C'è un nodo indissolubile che connette la Costituzione, ogni costituzione alla sua base, all'aggregazione umana su cui si regge regolando i rapporti che intercorrono tra gli esseri umani che la compongono. Uno di questi rapporti condiziona ogni altro. È quello che ha a oggetto la produzione di beni, siano essi merci, siano servizi, e ai criteri per la distribuzione della ricchezza socialmente prodotta. Il costituzionalismo come movimento culturale e politico, per essere nato e per essersi dispiegato dalla fine del '700 in poi non lo ha affrontato né come tema, né come problema. La ragione è evidente. È quella della coincidenza tra il suo sviluppo e quello del capitalismo, rivoluzionario l'uno e l'altro, perché rivoluzionaria era ed è stata la borghesia, rivoluzionario è stato il capitalismo rispetto all'economia feudale, rivoluzionario è stato il costituzionalismo avverso l'assolutismo. Solo che il successo storico del capitalismo, si pensi alla sua fase keynesiana, coincidente peraltro con quello del costituzionalismo dell'*età dell'oro* (secondo la nota definizione di E. J. Hobsbawm, *Age of Extremis – The Short Twentieth Century*, 1991, tr it. Id. *Il secolo breve*, Milano 1995, 267 e ss.), ne ha nascosto la storicità mascherandola con le sue varie metamorfosi. Ha poi impedito che il potenziale esplosivo del costituzionalismo potesse abbattersi sui limiti che il capitalismo gli impone sottraendosi alla

sua critica mediante la separazione tra stato-apparato e stato-comunità. L'uno permeato dal costituzionalismo l'altro dalla sua negazione. Come dimostra il rapporto di lavoro salariale, base della produzione capitalistica e del dominio dell'uomo sull'uomo.

Prima l'individuo e poi il profitto

La contraddizione tra capitalismo e costituzionalismo continua a caratterizzare la fase storica che si sta vivendo. Non è che non sia stata percepita. Per due volte nello scorso secolo è stata rilevata e rivelata, la prima in modo fermo e univoco, nel 1919, con la Costituzione di Weimar che all'art. 153, terzo comma, proclamava *Eigentum verpflichtet* dopo aver affermato (art 151) che "l'organizzazione della vita economica ... deve assicurare a tutti una esistenza degna dell'uomo", la seconda volta nel modo esemplare di una normativa rivoluzionaria del più alto grado di civiltà giuridica e politica, col secondo comma dell'art. 3 della nostra Costituzione.

E siamo al culmine del problema dell'ineffettività della Costituzione, della sorte che quella fase storica riservò all'articolo 3, secondo comma. Dopo l'ibernazione, il disgelo, come si è visto, non produsse lo slancio adeguato ad attivare la forza politica necessaria almeno per l'avvio all'esecuzione del "compito" che la Costituzione aveva assegnato alla Repubblica. La "guerra fredda" aveva sminuito, ridotto, rinviato l'adempimento di questo compito. Col cosiddetto "miracolo economico" sembrava che le risultanze sociali della "rivoluzione promessa" si potessero raggiungere non soltanto nella legalità, che nessuno partito della sinistra parlamentare metteva in discussione anche perché fondamento dell'istanza riformatrice, ma con il *welfare state*, con lo sviluppo sociale del capitalismo, con la sua affermazione ed espansione invece che con il suo superamento.

Il regresso attuale

È del tutto evidente che del compito erano investiti soprattutto il Parlamento ed il Governo. È altrettanto evidente che dopo settant'anni il compito presenta un bilancio consuntivo magro, molto magro. Lo si può riassumere nelle riforme degli anni '70: statuto dei lavoratori, ordinamento regionale, legislazione previdenziale ed assistenziale, servizio ospedaliero e sanitario. Come dire: i diritti sociali. Che da ormai un decennio sono però sottoposti alla instancabile, massiccia e lacerante compressione, limitazione, amputazione imposte dalle normative dettate in Europa dal più sconcertante aggregato istituzionale come è l'Ue (A rilevare il capovolgimento dei principi dello stato sociale ad opera dei Trattati fu G. Guarino, *Verso l'Europa*, Mondadori, Milano, 1997, 68, 74, 87-88). Aggregato costruito per immunizzare da ogni responsabilità il potere dei governi nei confronti dei rispettivi parlamenti, sia attraverso la collegialità sovranazionale dei due Consigli, quello dei ministri e quello dei Capi di stato e di governo, sia attraverso il burocratismo della Commissione in esecuzione dei Trattati, funzione esclusiva ed escludente ogni altra, totalizzante. Quei Trattati che pongono all'Ue come fine e come mezzo l'economia di mercato aperto e in libera concorrenza (art. 119-120 TFUE).

I trattati europei

Quei Trattati che hanno fatto della "rivoluzione promessa" la "rivoluzione mancata" come, venti anni or sono, parve a chi scrive (Cfr. il mio, *Democrazia ed istituzioni nella crisi di fine secolo*, in AA. VV. *Dal passato al futuro del socialismo*, Editori riuniti, 1998, 92 e ss.) che si potesse denominare quella italiana ri-

ferendole la definizione usata molto autorevolmente da F. de Martino (*Storia della Costituzione romana*, Iovene, Napoli, vol. IV, 44) per qualificare la caduta della repubblica romana e l'instaurazione del principato augusteo. "Rivoluzione mancata", quella augustea, perché della rivoluzione, appunto, mancavano le premesse economiche, "cioè i mutamenti radicali del sistema di produzione" che avrebbero dovuto trasformare "la struttura fondamentale della società romana". Quei Trattati che, recuperato l'assolutismo delle monarchie degli stati, lo hanno spersonalizzato per trasferirlo al mercato globale "aperto e in libera concorrenza", quello capitalistico, concentratosi ora nella finanza. È così che la cappa di piombo che ha avvolto le costituzioni del secondo dopoguerra si è chiusa. Poteva quel comma dell'articolo 3 della Costituzione opporsi? La storia non si fa con i se, lo si sa, tanto più quella costituzionale. Si sa pure che quel comma, che quindi la norma suprema del nostro ordinamento costituzionale, è stata elusa dai governi e dai Parlamenti. Si sa anche che di quel compito della Repubblica non ha tenuto gran conto la Corte costituzionale, se non per dichiarare la costituzionalità di norme poste per le azioni positive, volte cioè a rovesciare le discriminazioni di fatto, anche se in contrasto con l'eguaglianza formale. Poco, quindi, e non di rilevanza adeguata. Poco ma – va detto a chiare lettere - anche peggio del Governo e del Parlamento. Contrariamente al ruolo che, fino ad ora, ha svolto rigorosamente il *Bundesverfassungsgericht* con la sua giurisprudenza nell'ordinamento tedesco la Corte italiana, con la sentenza (La Pergola) n. 170 del 1984, ha sancito la prevalenza dei Regolamenti dell'Ue sulle norme legislative interne anche di rango costituzionale se non risultano in contrasto con i "principi supremi" della Costituzione e i diritti inviolabili della persona umana.

La Costituzione va applicata

Sul tipo di rapporto tra Costituzione e sua base sociale si deve constatare che, nel suo senso complessivo e per i fini giur-politici per i quali fu statuito, il contenuto del secondo comma dell'articolo 3 è risultato sostanzialmente non effettuato. Si deve però anche affermare che, per due volte, nel 2006 e il 4 dicembre 2016, riaffermando la validità dell'intero testo costituzionale comprensivo quindi dell'articolo 3, secondo comma, il corpo elettorale, detentore esclusivo della sovranità popolare, gli ha rinnovato l'efficacia. Ha cioè creato la condizione necessaria e sufficiente per l'acquisizione della effettività di tale norma.

Per concludere si potrebbe rilevare che possono esserci diverse forme, meglio sarebbe dire "casi" di ineffettività di una Costituzione. Quella parziale ma non definitiva. Quella temporale di breve, medio, lungo periodo. Quella coinvolgente il tipo di rapporto tra costituzione e società sul modo di produzione dei beni, merci o servizi, che attengono, quindi alla forma di stato. Ciascuna di tale ineffettività può essere dichiarata mediante abrogazione e sostituzione della costituzione resasi non effettuata. Può anche avvenire che l'ineffettività non sia stata dichiarata o che si sia stata parziale o a intensità ridotta o condizionata. È su queste evenienze dell'esperienza giuridica che si deve riflettere. Sono esattamente quelle che riguardano da vicino la specifica fase storica avviata dal risultato del referendum celebrato il 4 dicembre. Potrebbe infatti risultare che, mediante un atto sovrano di convalida, un ordinamento costituzionale non abrogato formalmente e ibernato ancora dopo tanti anni in alcune sue parti, riacquisti con voto sovrano intera validità e tutta l'efficacia che le compete, così che la norma determinativa della forma di stato possa dispiegarsi nell'effettività.

Giordano Bruno, la libertà per amica

Giuliano Montaldo per la sua intellettualità militante è un bruniano d'elezione che, all'insegna dell'impegno civile politico sociale, ci ha regalato indimenticabili capolavori cinematografici. A Giordano Bruno ha dedicato lo straordinario film che ha fatto conoscere al mondo il filosofo. Il suo "Giordano Bruno" è un gioiello di chiarezza comunicativa nel rigore storico – filosofico. Tra i riconoscimenti innumerevoli che il mondo della cultura e del cinema continua a tributargli, ricordiamo che il maestro è stato anche presidente dell'Accademia del Cinema italiano
Premi David Donatello

di Giuliano Montaldo



Giuliano Montaldo

Sotto questa statua di Giordano Bruno è nata l'idea del mio film su di lui.

Una sera fredda e uggiosa - parlo di tanti anni fa - uscendo da un ristorante nei pressi di questa piazza – vidi un gruppo di giovani sotto questo monumento.

Mi avvicinai incuriosito. Erano studenti francesi che ascoltavano affascinati le parole del loro professore che, con cultura e sincera passione narrava momenti della vita del filosofo.

Morì per colpa dell'intolleranza

Una frase di quel professore mi aveva colpito particolarmente: «Giordano Bruno morì per colpa dell'intolleranza». Intolleranza, una parola che continua a perseguitarci e che è affermazione della ristrettezza mentale: quella contro cui Bruno ha lottato fino alla morte.